



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 del 03-04-2019

## OGGETTO

PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI COMUNALI - DELIBERA G.C. N. 60 DEL 20/04/2017-  
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di aprile alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Nazzaro Anna</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Palladino Nunzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Urciuoli Stefania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Del Mauro Massimiliano</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Musto Mirko</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- **con** delibera n. 60 del 20/04/2017 la G.C. stabiliva di assumere , ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14/09/2000 dipendenti del comparto delle Regioni e Autonomie locali, a carico del Comune di Atripalda, gli oneri per il patrocinio legale dei dipendenti comunali indagati per i reati di cui agli artt. 110 e 323 c.p;

- **con** la stessa delibera:

1) esprimeva il comune gradimento al legale designato dagli stessi con nota prot. 6827 in data 24/03/2017 a condizione che il compenso professionale fosse contenuto nei minimi tariffari e comunque nella somma di €. 2.500,00 per ciascun dipendente ;

2) stabiliva di procedere al rimborso ad avvenuto pagamento dell'Avvocato da parte dei dipendenti certificato da fattura riportante la quietanza secondo le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL 14/09/2000, al termine del processo, ed in esito alla avvenuta definitività della sentenza, alle seguenti condizioni:

- a. Imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
- b. Sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P., passata in giudicato;
- c. Assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;

**Vista la** Sentenza del Tribunale di Avellino n. 8/18 che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste;

**Richiamata** la Sent. Cassazione - Sez. Lavoro n. 23904/2007: *“... il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali presuppone l'assenza di un conflitto di interesse con l'amministrazione, che deve essere accertata in base ad una valutazione complessiva fondata sul provvedimento giudiziario con cui si è concluso il giudizio promosso nei confronti del dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente. La sussistenza del diritto in questione non dipende dalla preventiva iniziativa dell'amministrazione per l'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa e l'assistenza del dipendente stesso da parte di un legale”*;

**Preso atto** che la Suprema Corte con Sentenza n. 23904/2007, nel richiamare la citata Sentenza n. 5364/2004, ha ritenuto che la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato *“assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio”* e *“sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato”*.

**Preso atto** del conforme parere del Ministero dell'Interno del 18/01/2010 che rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui *la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio”* ;

**Viste** le note del 22/03/2019 e del 29/03/2019 , acquisite al prot. dell'Ente n. 8514, 8515 e 9165 , con le quali i dipendenti Matricola n. 34, e gli ex dipendenti A.S. e R.R. hanno comunicato la conclusione del procedimento penale nei loro confronti, ed hanno chiesto il rimborso delle spese legali sostenute, opportunamente documentate in atti;

**Dato atto** che le spese legali sostenute dai dipendenti sono contenute nei limiti fissati con delibera di G. C. n. 60/2017;

**Dato atto** che, alla luce di quanto sopra, nella fattispecie in esame risultano i seguenti presupposti:

1. Il procedimento penale aperto a carico dei dipendenti dell'Ente ha avuto origine da fatti occorsi nello svolgimento dei servizi d'istituto di competenza dell'UTC, risulta pertanto il nesso causale tra le mansioni ed i fatti giuridicamente rilevanti, ovvero che il procedimento è sorto "*per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio*";
2. Per quanto attiene all'assenza del conflitto d'interessi, nel caso *de quo* la sentenza di non luogo a procedere è stata adottata in quanto il fatto non sussiste;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 dipendenti comparto Regioni Autonomie Locali;

**Acquisito**, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

*Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:*

*Con voti unanimi, legalmente espressi*

### **DELIBERA**

**Di procedere, per i motivi in premessa esplicitati**, alla refusione delle spese legali correlate al procedimento penale n.3138/2013 , demandando gli atti esecutivi al Settore Affari Generali- Servizio Contenzioso;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-04-2019

Dal Municipio, li 08-04-2019

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-04-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 08-04-2019

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 08-04-2019

Il Segretario Generale  
Dott.Iorio Beniamino